

Le opinioni espresse sono personali e non impegnano la responsabilità dell'Istituto di appartenenza

RECENTI TENDENZE NEL RICICLAGGIO E NEL SUO CONTRASTO IN ITALIA

Paola Cricco

La tematica del money laundering, negli ultimi vent'anni, è spesso all'attenzione degli Stati industrializzati che si trovano ad affrontare un fenomeno poliedrico e mutevole, reso sempre più pervasivo dalla dimensione globale che hanno assunto i sistemi finanziari e sempre più silenzioso per via dell'affinamento delle tecniche poste in essere per il riciclaggio del denaro. L'Italia, come gli altri Stati, in particolare quelli appartenenti all'OCSE, riceve impulsi dai consessi internazionali e si occupa di contrastare le peculiarità del money laundering effettuato sul territorio nazionale e da cittadini italiani. Tuttavia, la sfida al riciclaggio è complessa e negli ultimi anni di crisi economica ha ulteriori risvolti sistemici.

Il riciclaggio di denaro di provenienza illegale è un fenomeno economico-finanziario e di rilevanza penale che mira al reimpiego in attività lecite, in seguito ad una fase intermedia che disconnetta l'origine criminosa. Con la recente evoluzione dell'approccio antiriciclaggio si tende a considerare tale attività suddivisibile in tre fasi: *placement*, *layering* e *integration*. Si parte, dunque, dalla trasformazione in fondi presso banche o intermediari, poi si compiono operazioni che riescono a cancellare o a nascondere l'origine della liquidità e, infine, c'è la vera e propria integrazione nel contesto economico legale. Il money laundering, una volta avviato, è capace di autoalimentarsi, ovvero una volta trovato un sistema funzionante per "legalizzare" il denaro è possibile diversificare le attività, rendendo difficoltosa l'emersione dei reati di partenza.

Il nostro ordinamento prende essenzialmente in considerazione i reati di "Riciclaggio" (art. 648 bis del Codice Penale) e "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648 ter del Codice Penale). L'attenzione giuridica alle attività concernenti la reimmissione nell'economia legale di capitali di origine illecita risale al 1978 con una legislazione d'urgenza che rispondeva al contrasto di reati di particolare impatto sociale - piuttosto frequenti all'epoca, come ad es. il sequestro di persona - capaci di fornire introiti rilevanti alle organizzazioni criminali. Rinnovato slancio in materia si rinviene tra gli anni Novanta e i Duemila, anche in virtù del recepimento di alcune direttive europee¹ in materia e della maggiore cooperazione internazionale, resa necessaria in risposta alla globalizzazione ed, in particolare, alla mobilità dei capitali con sempre meno barriere, anche di carattere tecnologico. In Italia rimane tuttora, però, una lacuna giuridica sulla fattispecie del cd. "autoriciclaggio", ovvero il reato commesso dalla stessa persona che pone in essere il cd. "reato presupposto" (anche se il recepimento nell'ordinamento della Direttiva 2005/60/CE ha incluso l'autoriciclaggio ai soli fini segnaletici), mentre gli ordinamenti di Stati Uniti, Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e Francia considerano già questa fattispecie.

La Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 dà una definizione comunemente accettata di reati presupposto, come qualsiasi reato che

¹ Direttive 91/308/CEE e 2001/97/CE.

produca proventi che possano alimentare il money laundering. I reati presupposto che costituiscono una necessaria fase preliminare sono variegati e riguardano diversi aspetti ed ambiti dell'economia: oltre i reati penali già citati ci sono da aggiungere la "Ricettazione" (art. 648 del C.P.), il "Concorso nel reato" (art. 110 del C.P.), il "Favoreggiamento personale" (art. 378 del C.P.), l' "Associazione per delinquere" (art. 416 del C.P.), sempre a livello penale le varie tipologie di peculato, concussione, corruzione, reati ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, millantato credito, estorsione, truffa, usura etc e senza esaustività della lista i reati societari per società non quotate (previsti dal Codice Civile) e quotate (previsti dal TUF, decreto legislativo 58/1998), i reati bancari (previsti dal TUB, decreto legislativo 385/1993), i reati nell'ambito delle procedure concorsuali (previsti nel R.D. 267/42 e successive modifiche) e i reati tributari. In Italia l'orientamento è *all crimes* e ha anticipato alcune novità, come l'inclusione dei reati fiscali tra quelli da considerarsi presupposto del riciclaggio, introdotta da metà febbraio 2012 nella nuova versione delle 40 Raccomandazioni, peraltro in questa tipologia di reati è frequente l'autoriciclaggio, perché chi evade e chi pone in essere il money laundering sono figure che spesso coincidono.

Si assiste negli ultimi anni ad una stretta interconnessione tra i fenomeni del riciclaggio, della corruzione, dell'evasione e della crisi finanziaria.

Nonostante una opinione minoritaria che nega la connessione tra l'evasione e il riciclaggio, questo legame ha diversi risvolti: dalla comunanza dei mezzi per occultare e dissimulare l'origine di mezzi finanziari (dalle semplici sotto/sovrapproduzioni alle operazioni più strutturate) all'utilizzo con duplice finalità di alcuni strumenti, come i limiti all'utilizzo del contante e la tracciabilità delle transazioni².

La crisi finanziaria espone il contesto economico-produttivo all'azione della criminalità organizzata (e non solo), fornendo l'occasione per reinvestire capitali a basso costo, in iniziative imprenditoriali colpite dalle conseguenze negative dei cicli economici, tra cui il *credit crunch*. Un'opportunità di impiego che può sfociare sia nell'usura sia nel riciclaggio, con l'afflusso di liquidità illegale nei normali circuiti commerciali e d'investimento e, quindi, in tale fase economica delicata che l'azione preventiva e repressiva sul riciclaggio deve diventare più dura e precisa.

E' stato, inoltre, rilevato che il money laundering ha la capacità di danneggiare il sistema economico di uno Stato e compromette il capitale umano e sociale³. Infine, fenomeni dell'elusione e dell'evasione fiscale pongono freni alla crescita economica e, altresì, contribuiscono ad alimentare il riciclaggio, con l'ulteriore effetto che il denaro sottratto in maniera fraudolenta allo Stato rientra, poi, in circolazione distortendo i normali meccanismi del mercato e dell'economia, con particolare riferimento a quelli legati alla concorrenza. Il sistema economico legale, in sostanza, subisce il cd. "costo della legalità"⁴ e conseguentemente si crea un vantaggio competitivo in grado di alterare l'economia di intere regioni, infatti, "[...]e` stata riscontrata una divaricazione che potrebbe raggiungere in media il 15 per cento del PIL pro capite tra alcune regioni del Mezzogiorno in

² V. Visco afferma che: "nella manovra [il riferimento è alla manovra finanziaria del Governo Monti] vi sono (forse) alcune norme volte a incentivare i pagamenti elettronici ed è prevista la riduzione a mille euro dell'uso del contante, norma che risulterà di scarsa utilità pratica dal momento che potrà essere facilmente elusa e ha poco a che vedere con la "tracciabilità" ai fini fiscali. In altre parole, non bisogna confondere l'evasione fiscale con il riciclaggio" (da "Intoccabili evasori" del 06.12.2011, www.lavoce.info).

³ Intervento del 28.11.2011 del(l'allora) Vice-Direttore Generale di Banca d'Italia A.M. Tarantola ("Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l'azione della Banca d'Italia") presso Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale CNPDS Riciclaggio, evasione fiscale ed abuso dei beni sociali: la responsabilità degli intermediari".

⁴ M.Polo, "Crimine organizzato, una zavorra per la crescita" (26.05.2011), www.lavoce.info.

*cui la criminalità si è insediata più recentemente ed altre – confrontabili – del Centro-Nord, sostanzialmente non gravate da tale onere”*⁵.

Il money laundering, in ogni caso, attraverso l'impiego dei proventi dell'attività illegale, costituisce il raccordo tra le attività criminali ed il contesto economico legale, coinvolgendo il 5% del PIL mondiale, percentuale che arriva al 10% del PIL in Italia⁶.

Rimane da aggiungere che *“il riciclaggio vive di corruzione e la corruzione vive del riciclaggio”*⁷ perché il denaro illecito riesce a “comprare” protezioni a più livelli, nella normale società civile, così come nella classe dirigente, producendo danni che si riverberano nel contesto socio-economico perduranti nel tempo.

Il fenomeno del riciclaggio ha rafforzato negli ultimi vent'anni il suo carattere sovranazionale e per questo esistono organismi internazionali (GAFI, Gruppo Egmont) ed europei (Comitato per la Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo e collegamento con le altre Financial Intelligence Units comunitarie) che si occupano della materia e coordinano l'attività delle strutture che nei singoli Stati operativamente analizzano e contrastano il money laundering. Così accade anche in Italia, dove l'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF) presiede alla regolamentazione e al controllo delle cd. “operazioni sospette”, considerate -potenzialmente- l'unità minima del riciclaggio⁸. La financial intelligence unit nazionale nasce formalmente il 1° gennaio 2008, prevista nel decreto legislativo 231/2007 che attua la cd. “Terza direttiva antiriciclaggio”⁹, recependo parte dei compiti del soppresso Ufficio Italiano Cambi: essa *“esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, avvalendosi di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia”*. Il legislatore ha configurato l'UIF sul modello delle autorità amministrative (non affidandole compiti repressivi) e da una parte, si garantisce autonomia gestionale ed operativa, dall'altra l'UIF non è dotata di personalità giuridica autonoma rispetto a quella della Banca Centrale.

I soggetti italiani impegnati nel contrasto al riciclaggio sono diversi, a partire dal Comitato di Sicurezza Finanziaria¹⁰ *“presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell'Unità di informazione finanziaria, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia”*¹¹. In quest'organismo sono, in sostanza, rappresentati i singoli attori che di concerto conducono la lotta al riciclaggio, anche se un ruolo preminente è affidato all'UIF, che

⁵ P.Pinotti, “I costi economici della criminalità organizzata” (2010) e R. G. Costa, “Relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale”, (2011).

⁶A.M. Tarantola (Roma, 10 maggio 2011), intervento presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, “La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario Il ruolo della Banca d'Italia”.

⁷ L'affermazione contenuta in P. Grasso, E. Bellavia, Denaro Sporco, Dalai Editore (2011) condensa una serie di fenomeni connessi al riciclaggio: dalle tangenti per l'ottenimento di appalti pubblici agli appoggi politici a livello nazionale e locale per effettuare attività di lobbying e influenzare le scelte legislative ed economiche .

⁸ In sintesi l'UIF *“analizza le operazioni sospette segnalate dagli intermediari finanziari e da altri soggetti a ciò obbligati, nonché ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A tal fine essa acquisisce ulteriori dati dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti; si avvale del contributo delle autorità di vigilanza; coopera con le autorità e le forze di polizia competenti”*. Tra gli altri un altro compito rilevante riguarda la collaborazione nella definizione per l'emanazione della normativa secondaria dei cd. “Indicatori di anomalia”.

⁹ Direttiva 2005/60/CE.

¹⁰ Il Comitato è stato istituito con decreto-legge 369/2001, convertito nella legge 431/2001 presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con ampliamento delle proprie funzioni dopo l'emanazione dei decreti legislativi 109/2007 e 231/2007.

¹¹ Fonte sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it).

collabora e richiede la collaborazione delle altre Autorità di settore, tramite la stipulazione di accordi¹².

Il decreto legislativo 231/2007 ha revisionato la materia di cui si occupa, con un'opera di sistemazione e coordinamento dell'impianto legislativo precedente, ampliando gli obblighi di collaborazione attiva, ovvero dei soggetti destinatari della normativa, e passiva, consistente nel rendere possibile la tracciabilità delle operazioni. Dal punto di vista operativo, l'UIF riceve la segnalazione delle operazioni sospette dagli intermediari finanziari, dai professionisti e da alcuni operatori non finanziari (agenzie di mediazione immobiliare, operatori di gioco, gallerie d'arte, società di trasporto valore, antiquari, operatori attivi nella compravendita oro) che costituiscono elementi essenziali ad alimentare i dati che vengono, poi, trasmessi alla Guardia di Finanza e infine all'Autorità Giudiziaria, anche se spesso confluiscono in procedimenti penali già aperti dalle Procure. I soggetti obbligati partono dalla cd. "adeguata verifica" (identificazione del cliente e del titolare effettivo del rapporto, acquisizione di informazioni sulla natura e scopo del rapporto e controllo costante del rapporto da parte degli intermediari)¹³ e non più semplice "identificazione" della clientela, mentre l'iter della segnalazione viene avviato se esistono "motivi ragionevoli per sospettare", come affermato dalla normativa vigente, e con la previsione della sospensione dell'operazione fino a 5 giorni.¹⁴ Il trend riguardante la segnalazione delle operazioni sospette è in costante crescita come evidenziato dai dati: 12.200 nel 2007, 14.200 nel 2008, 20.600 nel 2009, 37.300 nel 2010, oltre 49.000 nel 2011 e 16.000 già pervenute nel 2012¹⁵. Il loro meccanismo, tuttavia, deve ancora essere perfezionato, sia per quanto riguarda la collaborazione convinta e fattiva dei soggetti obbligati sia con riferimento all'effettivo esito della segnalazione¹⁶; infatti, nel 2010 le segnalazioni dei professionisti –pur garantendo loro un'adeguata riservatezza e non costituendo violazione del segreto professionale- sono state poco più di 200 e nell'ultimo biennio un quarto delle banche non ha effettuato segnalazioni¹⁷ e nel 2011 il 98% delle stesse proviene da intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, mentre sotto il profilo territoriale da Lombardia, Lazio e Campania sono pervenute quasi il 45% delle SOS.¹⁸ Nella direzione di una maggiore efficacia, si pone la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 297944 dell'11 ottobre 2010 che ribadisce come nella segnalazione delle operazioni sospette si deve tener conto di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) di cui si è a conoscenza, da considerarsi nell'ambito di una valutazione complessiva dell'operazione. Si registra, peraltro, che la maggior parte delle segnalazioni rilevanti, vengono ricomprese in indagini e procedimenti penali già avviati, nonostante la segnalazione di operazioni sospette non coincida biunivocamente con la denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Nel 2011 è continuato il rinnovamento degli strumenti antiriciclaggio, in particolare con alcune novità nel campo dell'Archivio Unico Informatico (istituito presso ogni intermediario finanziario e contenente i dati sulle operazioni ed i rapporti di importo pari o superiore a 15.000 euro), con il portale Infostat-UIF, con la Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 (riguardante i comportamenti anomali riconducibili all'usura) e con la

¹² G. Castaldi nel Convegno di Rimini ricorda che: "Protocolli di collaborazione sono stati sottoscritti con la Vigilanza della Banca d'Italia, con l'ISVAP, con la Guardia di Finanza, con la DIA, con alcuni ordini professionali ed è prossimo alla definizione anche l'accordo di collaborazione con la Consob".

¹³ <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio>

¹⁴ Come spiegato da G. Castaldi (Rimini, 18.03.2011) nel Convegno sulla trasparenza delle operazioni finanziarie, organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall'Ordine degli avvocati "Si tratta di un provvedimento che l'UIF può adottare su richiesta della Guardia di Finanza, della DIA, dell'A.G. ovvero d'iniziativa sempre che, in quest'ultimo caso, ciò non pregiudichi indagini in corso".

¹⁵ Per il 2012 dati parziali che includono i primi tre mesi.

¹⁶ Dati resi noti dalla Guardia di Finanza a fine 2011, affermano che dall'analisi di quasi 44.000 operazioni sospette dell'UIF, condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, oltre il 50% è stata approfondita e oltre 8.000 hanno dato esito positivo (conflendo, peraltro, in procedimenti già avviati).

¹⁷ Fonte UIF, v. anche nota 14.

¹⁸ G. Castaldi, Banche e normativa antiriciclaggio, Napoli, 3 aprile 2012.

modifica delle cd. “segnalazioni antiriciclaggio aggregate”. Da maggio 2011 è stato avviato sulla piattaforma Infostat, RADAR (Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio) che riesce a elaborare i dati delle segnalazioni, con un maggiore grado di analisi ed approfondimento e garantendo una più celere circolazione delle informazioni grazie all'utilizzo di internet. Superato l'uso delle segnalazioni cartacee o su floppy disk, si è deciso di creare un modello segnaletico uniforme per tutte le categorie di operatori, per via telematica, con appositi “campi strutturati”, ma senza tralasciare l'apporto contenuto nelle sezioni descrittive. Questa parte tecnica ed informatica è suscettibile a breve, di ulteriori evoluzioni, nell'ottica di integrazione e *matching* tra archivi di dati differenti, nonché nell'efficace utilizzo delle note descrittive e con sistemi statistici di “*data e text mining*”.¹⁹

L'UIF elabora anche gli “indicatori di anomalia” (adottati con provvedimento della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, con decreto del Ministero della Giustizia per i professionisti e del Ministero dell'Interno per gli operatori non finanziari) ed emana “modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali” che, senza pretesa di esaustività, riguardano talune situazioni e condotte che potrebbero meritare approfondimento dal punto di vista del money laundering, in ausilio alla professionalità e discrezionalità dei segnalanti. Dal 2010 l'UIF ha elaborato schemi di anomalia concernenti diversi settori e/o strumenti economici: finanziamenti pubblici, IVA intracomunitaria, frodi informatiche, usura, leasing, factoring e movimenti di denaro connessi alle operazioni di rimpatrio dei capitali detenuti all'estero (tramite i noti “scudi fiscali”). Altri fenomeni sono stati attenzionati e sono riconducibili all'ampia tematica delle frodi fiscali internazionali (es. *transfer pricing* ed estero-vestizione societaria).

Il 27 febbraio 2012 l'UIF pubblicava sul sito internet della Banca d'Italia “Utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante”, una Comunicazione che pur non essendo uno schema di anomalia pone l'attenzione sui prelevamenti superiori alla soglia dei mille euro prevista per i pagamenti in contanti. Esistono carte, spesso emesse da istituti stranieri, che consentono prelievi illimitati e le spiegazioni potrebbero essere diverse: non solo riciclaggio, ma anche evasione fiscale o per agevolare l'export di valuta all'estero.

La financial intelligence unit italiana collabora fattivamente con gli altri centri decisionali nazionali attivi nell'antiriciclaggio, attuando uno scambio d'informazioni con l'Autorità Giudiziaria, ricevendo quasi 300 richieste d'informazioni nel periodo 2010-2011. L'UIF è inserita, inoltre, nei contesti mondiali di contrasto al riciclaggio e “*nel 2010 sono state formulate 126 richieste di informazione e si è dato esito a 625 domande pervenute da altri Paesi*”²⁰. Nonostante gli sforzi di cooperazione internazionale, esistono ancora delle lacune o vuoti normativi in alcuni Stati che consentono arbitraggi normativi²¹.

Il segreto bancario costituisce uno dei limiti all'azione contro il money laundering, il cd. “guado dell'indiano” che permette la reimmersione nel sistema economico di denaro di provenienza illecita. Accade ancora per Stati nell'Europa delle economie industrializzate, anche arrivando ad escludere la Svizzera. In vista di un eventuale accordo fiscale italo-svizzero²² come quelli già in essere con Gran Bretagna e Germania, rimarrebbero alternative, come il Principato di Monaco, pronte ad offrire la garanzia della riservatezza. Occorre, quindi, una severa convinzione nell'eliminare in modo omogeneo le zone grigie e

¹⁹ G. Castaldi, Banche e normativa antiriciclaggio, Napoli, 3 aprile 2012.

²⁰ Intervento del 28.06.2011 di G.Castaldi, “L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio” presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre organizzazioni criminali, anche straniere.

²² Milano Finanza del 23.12.2011 riporta la notizia che la Commissione Finanze del Senato chiede all'Esecutivo di “stipulare un accordo bilaterale con il governo della Svizzera in materia di lotta all'evasione al fine di procedere all'applicazione di una imposta straordinaria non inferiore al 35% sui capitali illegalmente esportati in Svizzera da cittadini italiani”. Da aprile 2012, inoltre, è cambiato l'orientamento (precedentemente contrario) a livello europeo verso gli accordi bilaterali.

stigmatizzare le condizioni facilitanti l'occultamento di denaro. La questione non è così lineare, ma ha visto per lungo tempo, la Commissione Europea contraria a questi accordi bilaterali, perché ci sarebbe sovrapposizione con la legislazione comunitaria.

In Italia nove pagamenti su dieci avvengono in contanti, generando costi sistemici elevati; infatti, secondo un dato dell'European Payments Council le spese di gestione del ciclo di banconote ammonterebbero a una cifra tra i 50 e i 75 miliardi di euro²³, mentre l'ABI in una ricerca²⁴ afferma che un maggiore utilizzo di denaro elettronico farebbe emergere da 10 a 40 miliardi di euro di economia sommersa. Le transazioni in contanti sarebbero favorevoli solo se si trattasse di una somma di 8-13 euro e che al di sopra converrebbe utilizzare il denaro elettronico. Gli italiani mostrano, invece, una certa diffidenza nei confronti della moneta elettronica se raffrontati con la popolazione degli altri Stati europei o di altri Stati OCSE. Negli ultimi anni il numero medio di transazioni senza contante è 66 in Italia, con una media comunitaria di 164 e dell'area euro di 176²⁵. Questo favore nei confronti dell'uso massiccio del contante è un aspetto negativo che crea minore trasparenza e tracciabilità nelle transazioni. Negli ultimi anni si è cercato di porre un limite legislativo all'uso del contante sempre più in basso: da 12.500 a 5.000 euro, per poi passare a metà 2011 a 2.500 euro ed infine a 1.000 euro.

La tracciabilità del denaro è importante, soprattutto in settori "sensibili" alle infiltrazioni criminali, come gli appalti pubblici, ma più in generale nella complessiva azione di contrasto al riciclaggio. In aggiunta alle citate puntuali limitazioni all'uso del contante, si dibatte a livello europeo sulla possibilità di eliminare dalla circolazione il taglio di banconote da 500 euro.

Nei Paesi dell'Eurosistema a metà del 2011 circolavano 14,2 miliardi di banconote per un valore di 847 miliardi, con una preponderanza numerica del taglio da 50 euro (39,5%), mentre considerando il valore prevale il taglio da 500 euro (34,5%) seguito dalle banconote da 50 euro (33%). Dal 2008 al 2011, l'emissione netta cumulata delle banconote da 500 euro e da 50 euro è rimasta sugli stessi livelli percentuali, mostrando un trend leggermente decrescente nel primo caso e lievemente crescente con riferimento al secondo. Un trend contrario e con variazioni più accentuate si è, invece, registrato con riferimento all'emissione netta cumulata dell'Italia per gli stessi tagli. Sempre a metà del 2011, sul territorio nazionale circolavano 2,5 miliardi di banconote, per un valore di oltre 140 miliardi di euro.²⁶

In Italia circa l'80% delle banconote da 500 euro in circolazione si concentra in aree geografiche ben delimitate: le province che confinano con la Svizzera, il Triveneto e la provincia di Forlì²⁷. Si assiste ad una recrudescenza del fenomeno dei cd. "spalloni", un fenomeno che identifica storicamente i contrabbandieri che attraversano il confine, con merci quali armi, droga e denaro contante che in quest'ultimo caso va a finire su conti correnti esteri, pronto a rientrare "legalmente" in Italia, anche con uno "scudo fiscale".

L'UIF già nel 2009 e il GAFI nel 2010 hanno segnalato la problematica delle banconote di taglio elevato che favoriscono e facilitano il money laundering, ma non è stato possibile rispondere univocamente ed in maniera coesa al pericolo insito nella circolazione dei 500 euro, se non con l'abbassamento delle suddette soglie. Si pone, tuttavia, l'ulteriore problematica sul controllo da effettuarsi sulle transazioni eccedenti i mille euro, che siano regolate con strumenti tracciabili e non dolosamente frazionate.

²³ Dato citato in MF del 13.01.2012, "Idea si può utilizzare il fisco per scoraggiare il cash".

²⁴ Pubblicata nel terzo numero di "Temi di economia e finanza".

²⁵ Dati dalla Relazione Annuale della Banca d'Italia 2010. I dati per l'Italia si riferiscono al 2010, mentre i dati a livello europeo sono del 2009.

²⁶ http://www.bancaditalia.it/servizi Pubbl/conoscere/edufin-scuola/progetto-miur-bi/materie/moneta/moneta_slide.pdf

²⁷ La provincia di Forlì risente della vicinanza alla Repubblica di San Marino e alle sue istituzioni finanziarie.

L'Italia, per la sua posizione geografica e per l'accoglienza verso gli stranieri, si trova ad essere colpita da fenomeni collaterali al riciclaggio, come la presenza di money transfer e sistemi paralleli che soddisfano la domanda di servizi bancari, creditizi e più in generale finanziari illegali. Nel nostro Paese gli stranieri sono 4 milioni, pari al 6,5% della popolazione²⁸, con una forte rappresentanza cinese, nordafricana, dell'Europa orientale e del sub continente indiano. Si rilevano diversi fenomeni: anzitutto, nascono sistemi finanziari basati sull'informalità e sulla fiducia etnica²⁹; tuttavia, se gli immigrati dell'area balcanica/est-europea preferiscono esportare illegalmente valuta, gli immigrati (in particolare di fede islamica) si affidano all'Hawala banking, infine, la popolazione cinese residente in Italia si affida ai money transfer, utilizzando un canale legale, per rimesse effettuate in modalità elusive dei limiti valutari antiriciclaggio e spesso utilizzando documenti falsi per effettuare le transazioni che attingono in taluni casi dall'evasione fiscale e contributiva, nonché da altre attività criminose.

Le attività di contrasto al riciclaggio appaiono, dunque, tuttora in evoluzione ed in Italia si concentrano diversi fattori ulteriori rispetto a quelli individuabili a livello internazionale. Si registra un incremento rilevante della presenza dei cd. "compro oro" e dei money transfer, che per la natura intrinseca delle loro attività muovono quantità enormi di denaro contante, mentre occorre continuare ad attenzionare fenomeni pure in declino quali la produzione di banconote e titoli di credito contraffatti³⁰. Una problematica che difficilmente potrà trovare una soluzione ottimale a breve è quella relativa alle soglie per l'uso del contante, occorre rafforzare e coordinare le normative, ma soprattutto agire preventivamente con strumenti che dinamicamente contrastino l'elusione della legge e potenziare gli strumenti repressivi e sanzionatori. Se in generale si riscontra un affinamento delle tecniche e delle tecnologie alla base del money laundering, in Italia occorre combattere anche la sovrabbondante non tracciabilità delle transazioni e dotare l'UIF di tutti gli strumenti adeguati alle proprie finalità, individuando chiaramente i confini e i punti di contatto con le altre entità (Autorità Giudiziaria e Guardia di Finanza) per evitare eventuali sovrapposizioni e rafforzare l'incisività dell'azione. Come si è visto all'inizio, esiste un'estrema frammentazione della normativa che riguarda i reati presupposto e dovrebbe esserci una sistematizzazione di tutta la legislazione che abbia come punto d'attrazione il riciclaggio, possibilmente nella forma di un Testo Unico, anche in un'ottica di semplificazione normativa, tendenza che si rinviene nel nostro Paese a partire dagli anni Novanta. Sarebbe, infine, auspicabile, nel futuro, una maggiore sensibilità alla tematica da parte di quegli Stati che guardano al segreto bancario come un'opportunità di business e non come a ciò di cui si tratta in realtà, ovvero una minaccia ai sistemi economici interconnessi.

²⁸ Fonte dati sito del Dipartimento delle politiche europee (<http://www.politichecomunitarie.it/newsletter/17180/le-nuove-tendenze-dellimmigrazione-in-italia>).

²⁹ Secondo Rapporto Bocconi, DIA, DNA, UIC, Immigrazione e flussi finanziari (Egea, 2003).

³⁰ Risale a febbraio 2012 il caso dei 6.000 miliardi in titoli della Federal Reserve Bank contraffatti nascosti in Svizzera ed emersi nel lavoro degli inquirenti sulle attività criminali del clan Quarantino-Martorano, nell'ambito dell'Operazione "Vulcanica".

FONTI PRINCIPALI

G. Castaldi, 3.4.2012 , “Banche e normativa antiriciclaggio”.

G. Castaldi, 28.11.2011, “Riciclaggio evasione fiscale ed abuso di beni sociali: la responsabilità degli intermediari”, presso Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.

G.Castaldi, “L’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio”, 28.06.2011 presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre organizzazioni criminali, anche straniere.

R. G. Costa, “Relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell’Italia meridionale”, (2011).

A.M. Tarantola, 10.05.2011, “La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario Il ruolo della Banca d’Italia”, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

P. Grasso, E. Bellavia, Denaro Sporco, Dalai Editore (2011)

P.Pinotti, “I costi economici della criminalità organizzata” (2010)

Secondo Rapporto Bocconi, DIA, DNA, UIC, Immigrazione e flussi finanziari (Egea, 2003)

www.lavoce.info :

V. Visco, “Intoccabili evasori”, 6 dicembre 2011,

Italia Oggi:

V. Stroppa, “Sos in aumento 50 mila nel 2011”, 6 aprile 2012

Milano Finanza:

G. Zapponini, “Bankitalia, troppi prelievi sospetti”, 1 marzo 2012

T. Petrillo, “Idea, si può usare il fisco per scoraggiare il cash”, 13 gennaio 2012

G. Zapponini, “Sui 500 euro il governo dà retta a Bankitalia”, 23 dicembre 2011

Il Sole 24 Ore:

M, Mobili, G. Parente, “Riciclaggio, attacco mirato”, 22 marzo 2012

I. Cararaccioli, “Denuncia antiriciclaggio per tutti i reati”, 12 marzo 2012

S. Fossati, “Il sospetto basta per la segnalazione”, 3 marzo 2012

R. Razzante, “Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente”, 3 febbraio 2012

M, Mobili, G. Parente, “Riciclaggio, un tesoro da 4,5 miliardi”, 29 dicembre 2011

Corriere della sera:

F. Caccia, “Falsari italiani, la banda da seimila miliardi di dollari”, 18 febbraio 2012

Il Messaggero:

Befera: limitare l’uso delle banconote da 500, 20 marzo 2012

U. Mancini, “Befera: così scopriremo gli evasori”, 2 gennaio 2012

La Repubblica:

P. Griseri, “La corsa dei nuovi spalloni che portano i lingotti in Svizzera”, 3 gennaio 2012

“Biglietto da 500 Draghi avverte “Non si cancella””, 19 gennaio 2012

“Corsa al biglietto da 500 euro un terzo del totale”, 28 dicembre 2011